

Le principali novità per i redditi da lavoro dipendente

Modificata e ampliata la normativa che consente la detraibilità di diverse spese, dai canoni di locazione agli interessi sui mutui, dagli abbonamenti al trasporto pubblico, alle rette per gli asili nido. E molto altro ancora

di **Leonardo Comucci**

Esperto fiscale



Alcuni dei provvedimenti introdotti dalla Legge finanziaria, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, necessitano di un'ulteriore normativa di dettaglio, ma la conoscenza dell'esistenza della norma può già essere utile per predisporre i documenti che risulteranno necessari per la predisposizione della successiva dichiarazione dei redditi 730/2009, relativa ai redditi prodotti nel 2008 (salvo specifiche deroghe che anticipano la validità della norma già al periodo di imposta 2007 e quindi già "sfruttabili" nella dichiarazione dei redditi 730/2008).

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE

La Finanziaria ha ampliato la normativa sulle detrazioni per canoni di locazione, introducendo anche ulteriori nuovi casi per i quali è possibile beneficiare di agevolazioni similari.

In particolare, per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stipulata secondo quanto previsto dalla legge 431/98, spetta una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro; al di sopra di questo limite non si ha diritto ad alcuna detrazione di imposta.

Un'ulteriore detrazione spetta ai giovani tra i 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori. Questa detrazione, pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, spetta per i primi 3 anni. Tali disposizioni hanno effetto già nel periodo di imposta del 2007 e, conseguentemente, potranno già essere fatte valere nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 maggio 2008. Ritorniamo su questo argomento con l'illustrazione delle varie tipologie di sconti relativi agli affitti in un prossimo articolo, sempre su questo giornale.

DETRAZIONE DEGLI INTERESSI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi a contratti di mutuo ipote-

cario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, viene aumentato da 3.615,20 euro a 4.000,00 euro.

ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Per la prima volta, viene riconosciuta una detrazione del 19% dall'imposta

lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

RETTE DEGLI ASILI NIDO

Viene prorogata al 2007 (quindi, da far valere già nella prossima dichiarazione dei redditi) la detrazione Irpef delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Conseguentemente, l'importo massimo della detrazione è di 120,08 euro.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE E PER CARICHI DI FAMIGLIA

Anche in questo caso, la Finanziaria riconosce già nel 2007 la possibilità ai genitori, in presenza di almeno 4 figli, di poter usufruire di un'ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, il percipiente dovrà indicare annualmente di avervi diritto e dovrà indicare altresì il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione.

MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La Finanziaria istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Viene, inoltre, previsto che chi ha contratto il mutuo possa chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, dimostrando semplicemente di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità originariamente previsti dal contratto. Questa norma, per trovare compiuta attuazione, manca in parte di una normativa di dettaglio.

ICI, DETRAZIONE PRIMA CASA

La Finanziaria interviene anche sui tributi locali, aumentando dell'1,33 per mille la detrazione per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 (es. castelli, ville e case di lusso). Tale detrazione si va ad aggiungere all'importo minimo di detrazione attualmente in vigore (103,29 euro, ma che alcuni comuni hanno già rivisto in aumento); l'importo massimo della detrazione, comunque, non potrà superare i 200 euro e dovrà essere come sempre rapportata ai mesi dell'anno durante i quali si è protratta la destinazione dell'abitazione principale.

ROTTAMAZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Viene nuovamente prorogata, e questa volta per un lasso di tempo un po' più lungo (fino al 31 dicembre 2010), la normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10 per cento, relativamente alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le agevolazioni spettano sempre a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. Detrazione in caso di assegni periodici corrisposti dal coniuge. Anche in questo caso con effetto già dal 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge, spetta una detrazione pari a:

- 1.750 euro se il reddito complessivo non supera i 7.500 euro; viene anche stabilita una detrazione minima che non può essere inferiore a 690 euro;
 - una base di 1.255 euro che si incrementa o decrementa in funzione del reddito e che si annulla per redditi superiori a 55.000 euro.
- Tale detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.

L'esperto risponde



Fisco. I lettori chiedono